

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VARIANTE N. 59 AL PRGC

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di
PALAZZOLO DELLO STELLA


IL PROGETTISTA
DOTT. ING. ANTONIO NONINO

VAS

**Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS**

(Allegato I D.lgs. 152/2006 smi)

serie -	versione A	data Dicembre 2015	note	redatto	verificato
numero d'ordine -	n° pratica -				

COLLABORATORI:

Dott ing. ANTONIO NONINO
via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE
tel. 0432/294922 - fax. 0432/504507
e-mail info@gruppo5.net
p IVA 01367100300 C.F. NNN NTN 54A07L843H



GRUPPO 5

INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

VARIANTE N° 59 AL PRGC

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Premessa

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione Ambientale Strategica in Italia, viene predisposto con il fine di identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alle previsioni introdotte dalla variante urbanistica n. 59 al PRGC vigente del Comune di Palazzolo dello Stella. La procedura di verifica preliminare, effettuata in base dei criteri fissati dalla Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs 152/2006 e s.m.i., permetterà di valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi sull'ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.

Per una puntuale verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche connesse alla modifica dell'assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che connotano il contesto territoriale nel quale si interviene. La verifica, quindi, individua e accerta eventuali punti critici, in riferimento alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro ambientale, finalizzando le risposte.

Riferimenti normativi

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". L'introduzione della VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta un'opportunità per avviare un nuovo modello di pianificazione e programmazione per fissare la sostenibilità come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.

A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria. Successivamente la legge principe è stata modificata dalla D.Lgs. 04/2008.

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono individuati nella Legge Regionale n 16 del 5 dicembre 2008, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), art. 4.

La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall'inizio della pianificazione per garantire che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi.

La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione indirizzandolo verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo di impostazione e redazione del Piani e Programmi.

La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione di una Valutazione Ambientale Strategica (artt. 13-18 del D.lgs. 152/2006). Questo documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter soprattutto valutare:

- le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di salvaguardia.

- Le caratteristiche del Variante dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per l'integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità.
- Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell'entità ed estensione, probabilità, frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.

Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell' allegato I del Dlgs. 152/2006 e smi, permette all'Amministrazione Comunale di valutare se l'intervento possa avere effetti significativi sull'ambiente e solo in quel caso verrà attivata la procedura di VAS.

Da un'analisi degli elementi a disposizione si è verificato che le caratteristiche territoriali ed i contenuti della variante non interferiscono con elementi tali da attivare direttamente la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il presente documento viene, infine, redatto in base ai contenuti dell'allegato I della parte II del D.lgs. 152/2006 e smi, ovvero nei criteri dell'allegato II della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

Cenni alla variante e suo iter procedurale

La variante n. 59 riguarda la modifica delle sole norme di attuazione limitatamente all'abrogazione di una prescrizione riferita ad alcune zone territoriali omogenee che prescrivono l'obbligo dell'impiego dei coppi come elemento che costituisce il manto di copertura dei fabbricati. Visto che tale intervento in alcuni casi comporta che la sostituzione del manto di copertura richieda anche la sostituzione dell'intero ordito della copertura, ne consegue che per rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di attuazione del PRGC, spesso vi è un notevole aggravio dei costi. Si è inoltre riscontrato che la norma, così come era stata concepita, anziché incentivare il recupero dei fabbricati esistenti, anche quelli di minor pregio e decoro, favorisce una situazione di abbandono e conseguente degrado. Ammettendo invece l'impiego anche di altri materiali per la realizzazione dei manti di copertura ("finto coppo"), si consente da un lato di mantenere pressoché inalterata l'unità del paesaggio dove è inserito il fabbricato, e dall'altro non si costringe il proprietario dell'immobile a dover sostituire oltre al manto di copertura anche tutta l'orditura del tetto con conseguente notevole aggravio dei costi che spesse volte fanno propendere per rinunciare ad ogni tipo d'intervento manutentivo.

Viene così modificato il terzo comma dell'art. 3.13.3.2 (zona "H3.2.1") e dell'art. 3.13.7.2 (zona "H3.2.5") - Particolari prescrizioni edilizie - delle NTA nel seguente modo (in colore rosso e carattere corsivo le parti di testo modificato):

"In particolare negli interventi edilizi si dovrà prevedere:

L'impiego di copertura a due falde, a capanna od a padiglione, con pendenza compresa tra il 32% ed il 42% con manto di copertura in coppi in laterizio oppure realizzate con elementi in "finto coppo" di qualsiasi materiale purché di colore tradizionale;"

L'iter procedurale da seguire per l'approvazione della variante è quello indicato all'art. 8 della L.R. 21/2015. La variante non è sostanziale allo strumento urbanistico.

1. Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

1.1) in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La presente variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Palazzolo dello Stella, individuata con il numero progressivo n. 59, deriva dalla volontà di modificare una prescrizione delle norme di attuazione, consentendo anche l'uso di altri materiali ("finto coppo") rispetto ai coppi in

laterizio per la sostituzione/realizzazione del manto di copertura degli edifici, purché l'intervento si inserisca nel contesto ambientale con l'uso di forme e di materiali di tipo tradizionale.

Tale modifica normativa interessa specificatamente le zone "H3.2.1" e "H3.2.5".

1.2) in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La variante n. 59 ed oggetto di valutazione del presente documento non influenza piani e programmi sovraordinati, ma circoscrive le modifiche dell'attuale assetto del PRGC vigente, con variazione riconosciute al solo livello normativo. L'assetto strutturale, gli obiettivi e le strategie di piano non vengono modificate.

La variante in analisi non presenta influenze né interferenze nei livelli di pianificazione gerarchicamente ordinati.

1.3) la pertinenza delle varianti per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le caratteristiche della presente variante precedentemente esposte non permettono oggettivamente di stabilire se vi sia un'integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale si ritiene che la variante non introduca particolari elementi di criticità per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando modifiche che incidono sui livelli di qualità ambientale.

1.4) problemi ambientali pertinenti alla variante

Le modifiche previste trovano coerenza all'interno degli obiettivi e strategie fissate all'interno della pianificazione strutturale del comune di Palazzolo dello Stella.

Gli interventi sono confinati all'interno dei contenuti strutturali del piano ed in questo senso garantiscono a priori una sostenibilità degli interventi rispetto ad un disegno complessivo di sviluppo individuato propriamente nella pianificazione strutturale del territorio.

Effettuando una valutazione dei problemi ambientali imputabili alle modifiche, si ritiene che le previsioni in esse contenute non presentino punti di criticità ambientale di cui si renda necessario un approfondimento.

1.5) la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Una volta verificata la sostenibilità funzionale delle previsioni è anche necessario focalizzare l'attenzione sugli eventuali ribaltamenti negativi che le modifiche introdotte sono suscettibili di rivestire, in modo da valutare e mitigare futuri potenziali impatti.

Le previsioni introdotte, oggetto di valutazione del presente documento, possono essere quindi analizzate stabilendo i principali effetti ad ogni singola componente ambientale o antropica; tali effetti possono essere causati dalle modifiche apportate alle componenti nello schema di seguito riportato.

Trattandosi di modifica che ha valore prettamente normativo e non introduce nessun nuovo elemento riguardo a quanto già disciplinato con il vigente PRGC, la variante risulta assolutamente **neutra** rispetto alle diverse **componenti** che devono essere trattate mediante la procedura di VAS: **“Suolo, Acqua, Aria, Biodiversità, Rumore, Popolazione, Traffico e viabilità”**. Alla componente **“Paesaggio e patrimonio culturale”**, in linea con la precedente previsione normativa, viene comunque data attenzione, con la volontà di non compromettere il contesto ambientale in cui si deve attuare l'intervento, cercando in ogni caso **“l'uso di forme, materiali e colori di tipo tradizionale”**; la componente **“Economia”** può essere valutata positivamente in quanto con la modifica introdotta si può pensare che sia più facile, in quanto meno oneroso, procedere alla sostituzione/realizzazione di manti di copertura. Si ritiene che le modifiche non introducano previsioni che vadano ad incidere negativamente sulla sfera economica.

2.2) carattere cumulativo degli impatti

Le previsioni individuate con la presente variante sono irrilevanti per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti.

2.3) natura transfrontaliera degli impatti

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto nelle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la natura transfrontaliera degli effetti connessi a piani e programmi.

Le previsioni introdotte dalla variante non prefigurino uno scenario di sviluppo con effetti di natura transfrontaliera.

2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente

Le caratteristiche e la tipologia della variante proposta sono tali da non individuare rischi per la salute umana o per l'ambiente. Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni tali da considerarsi significativi per la salute umana o per l'ambiente.

2.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Gli effetti individuati in precedenza hanno permesso di stabilire l'entità e la significatività delle modifiche sulle principali componenti indagate. In tal senso si può confermare che l'entità e l'estensione nello spazio sono sostanzialmente circoscritte alla localizzazione puntuale della variazione e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.

2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Per quanto riguarda i siti che presentano particolare interesse ambientale, si rileva la presenza nel territorio di Palazzolo dello Stella di due distinti ambiti individuati come "Zone speciali di conservazione" (ZSC)¹ e precisamente:

ZSC - IT 3320036 ANSE DEL FIUME STELLA;

ZSC - IT 3320037 LAGUNA DI MARANO E GRADO.

Vi è inoltre una zona di protezione speciale (ZPS):

ZPS – IT 3321003 LAGUNA DI MARANO E GRADO.

La variante proposta non ha nessuna relazione con tali siti.

2.7) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Per valore e vulnerabilità dell'area s'intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

La modifica puntuale introdotta con la variante non è tale da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale, in quanto interviene in contesti già antropizzati e privi di particolari problematiche dal punto di vista della vulnerabilità ambientale; la modifica non interviene sulle principali componenti ecosistemiche.

2.8) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il territorio comunale di Palazzolo dello Stella presenta due ambiti ZSC ed un ambito ZPS. La prima zona speciale di conservazione interessa per il Comune di Palazzolo un breve tratto del Fiume Stella in località Bronzan; si tratta di una superficie di modesta estensione in prossimità delle sponde del fiume. La rimanente superficie del sito, di dimensioni molto più ampie, ricade invece nel limitrofo Comune di Precenico.

L'area ZSC "Laguna di Marano e Grado" coincide per altro con la ZPS sopra elencata e interessa, nel comune in esame, le sponde del fiume Turignano, limitando l'ambito di tale sito ad una superficie molto esigua.

Si rileva inoltre la presenza di una ulteriore ambito ZSC "Boschi di Muzzana" localizzato nel Comune di Muzzana del Turignano, che non lambisce il comune di Palazzolo ma viene considerato per i possibili impatti legati all'area vasta di influenza del sito.

La modifica introdotta a livello normativo con la presente variante non ha caratteristiche tali da ritenere possibile una interferenza sulla componente paesaggistica indicata al presente paragrafo, non genera effetti di questo tipo.

Conclusioni

In esito a quanto sviluppato nel presente documento, sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla Variante n. 59 al PRGC, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si conclude che la

¹ Così designati dal decreto del 21/10/2013 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e precedentemente individuati come zone SIC - Siti di importanza comunitaria, di cui spesso permangono le misure di conservazione.

Variante in esame **non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e smi.**

Udine, 09/12/2015

Il tecnico incaricato
Dott. Ing. Antonio Nonino

